



COMUNE DI GODIASCO

(Provincia di Pavia)

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

- art. 6 decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
- deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 10 luglio 2002, n. VII / 549;

(il presente documento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 6 ottobre 2005).

Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

Art. 1

Ambito di applicazione della normativa

1. Il presente Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di stampa quotidiana e periodica viene redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 e degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia.
2. Le norme contenute nel presente piano hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legislazione vigente qui di seguito elencata:
 - Legge 5 agosto 1981, n. 416
 - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
 - Legge 13 aprile 1999, n. 108
 - Legge 7 marzo 2001, n. 62
 - Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170
 - Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 10 luglio 2002 n.VII/549.

Art. 2

Obiettivi

1. Il presente piano viene redatto tenendo conto di molteplici fattori quali mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, al fine di assicurare la migliore funzionalità del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica, per la ricerca di un più equilibrato rapporto fra domanda ed offerta, per incrementare la diffusione della stampa quotidiana e periodica, per un contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Art. 3

Definizioni

Agli effetti del presente Piano si intende:

1. legge: legge 13 aprile 1999, n. 108;
2. decreto legislativo: decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
3. decreto Bersani: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
4. delibera regionale: delibera del Consiglio Regionale n. VII/549 del 10 luglio 2002;
5. autorizzazione: atto amministrativo che permette di esercitare l'attività di vendita dei quotidiani e/o periodici nei punti di vendita;
6. piano di localizzazione: atto di programmazione comunale per lo sviluppo e la regolamentazione dell'attività di vendita dei quotidiani e dei periodici;
7. punti vendita esclusivi: quelli che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica;
8. punti vendita non esclusivi: quegli esercizi commerciali, di cui all'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 170/2001;
9. sperimentazione: possibilità di svolgere l'attività di vendita effettuata ai sensi dell'art. 1 della legge 108/99;
10. stampa periodica: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza sovra

- giornaliera (settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale);
11. stampa quotidiana: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera;
 12. struttura chiusa: porzione di immobile facente parte di un edificio avente apertura sulla pubblica via;
 13. struttura aperta: immobile insediato su area pubblica o privata con le caratteristiche del chiosco;
 14. ufficio comunale competente: Ufficio commercio e polizia amministrativa;

Art. 4

Autorizzazioni amministrative

1. La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:
 - a) punti di vendita esclusivi;
 - b) punti di vendita non esclusivi;
 - c) luoghi particolari di vendita di cui all'art. 5 del presente piano.
2. L'attività di cui al comma 1 lettera a) e b), è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale;
3. Ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della legge n. 108/1999, l'autorizzazione è rilasciata di diritto anche in deroga ai criteri sopra richiamati.

Art. 5

Attività non soggette all'obbligo dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali, religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. Per "vendita" di cui al comma 1 si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.
3. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui al presente piano.

Art. 6

Determinazione della disponibilità per nuove autorizzazioni per punti di vendita esclusivi

1. La situazione attuale sul territorio comunale è la seguente:

- numero abitanti: n. 2.968
- numero nuclei familiari: n. 1.420
- punti vendita esclusivi: n. 2
- punti vendita non esclusivi: n. 1

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione Lombardia, dal rapporto dei parametri in esso indicati, si raggiunge un punteggio superiore ad 1,5 e di conseguenza vi è la possibilità di incrementare i punti di vendita esclusivi del 15% (pari a 0,3).

3. Considerato tuttavia che non è possibile effettuare un arrotondamento per eccesso (da 0,3 ad 1), e che non è stato possibile quantificare il numero dei quotidiani e periodici venduti nel biennio antecedente al presente P.L., allo stato attuale ***non è possibile determinare alcuna unità aggiuntiva di punti di vendita in forma esclusiva.***

Art. 7

Titolarità dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art.4 del presente piano è rilasciata dal Comune a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti, nel rispetto della disciplina prevista nel presente piano e delle procedure in esso contenute.

Art.8

Punto di vendita esclusivo – Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve ottenere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'attività del punto di vendita esclusivo deve essere svolta con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizio ad esse contigui. Sono fatte salve le situazioni pregresse.

3. La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafico-fiscali;
- c) esatta ubicazione del locale o dei locali ove verrà esercitata l'attività;
- d) in caso di utilizzo di area pubblica, il titolo che legittima l'uso della stessa;

- e) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto Bersani;
 - f) autodichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 108/99;
 - g) autodichiarazione del rispetto delle norme di cui al vigente piano comunale di localizzazione ;
 - h) autodichiarazione relativa al rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria;
 - i) il numero degli addetti occupati;
4. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
- a) planimetria dei locali, in scala 1:100, dove si intende esercitare l'attività con l'indicazione della rete fognaria interna;
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
 - c) in caso di società di persone o capitali, certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese recante l'annotazione dell'accertamento antimafia;
 - d) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati alle normative di riferimento vigenti;
5. La domanda pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune viene assegnata in istruttoria all'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n.241/90.
6. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 10 (dieci) giorni, indicandone le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In questo caso il termine del silenzio-assenso decorrerà dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui ai commi 5 o 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
8. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.
9. In caso di ampliamento della superficie di vendita e/o espositiva deve essere presentata richiesta scritta, la quale risulta sottoposta alla presente procedura.
10. In caso di cessazione di attività, deve essere presentata comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta chiusura dell'attività

Art. 9
Criteria di priorità

1. In caso di domande concorrenti, per l'apertura di punto di vendita esclusivo, in ordine all'accoglimento delle domande ed all'assegnazione dell'autorizzazione si applicheranno i seguenti principi e requisiti preferenziali:
 - a) avere effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 108/1999;
 - b) trattarsi di un punto di vendita esclusivo mediante struttura aperta;
 - c) trasferire un punto di vendita esclusivo da struttura chiusa a struttura aperta;
 - d) trasferire un punto di vendita esclusivo da una zona all'altra del territorio con aumento della superficie di vendita;
 - e) trasformare un punto di vendita non esclusivo in punto di vendita esclusivo.

Art. 10
Requisiti dei locali e delle strutture

1. I nuovi punti di vendita esclusivi si potranno insediare nel rispetto dei vincoli di natura urbanistico-edilizia dettati dai vigenti regolamenti comunali.
2. Non vengono determinate distanze minime fra i punti di vendita.
3. Le superfici minime di esercizio non potranno essere inferiori a:
 - a) metri quadrati 20 di superficie netta di vendita ed esposizione per i punti di vendita inseriti in strutture chiuse;
 - b) metri quadrati 20 di superficie netta di vendita e di esposizione per i punti di vendita esclusivi inseriti in strutture aperte;
4. In entrambi i casi deve essere assicurato un fronte espositivo e vendita di almeno quattro metri lineari.
5. Entrambe le strutture dovranno essere fornite di:
 - a) un servizio igienico conforme alle norme del Regolamento Locale di Igiene;
 - b) impianto di riscaldamento ed elettrico conforme alla legge 42/1990;

Art. 11
Inizio attività – sospensione – revoca autorizzazione

1. Acquisita l'autorizzazione, l'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo concessione di proroga per altri sei mesi in caso di comprovata necessità, adeguatamente documentata dal richiedente.
2. L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, previa comunicazione all'ufficio comunale competente.
3. Si applica la revoca dell'autorizzazione nei casi di:
 - a) mancata attivazione entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio.

- b) sospensione superiore ad un anno;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto Bersani;
- d) utilizzo dell'autorizzazione in violazione di quanto prescritto dalla normativa regionale statale e dal presente piano di localizzazione.

Art. 12

Subingresso nell'attività

1. In caso di subingresso per trasferimento di proprietà o della gestione dell'attività, si applicano le norme e le modalità vigenti nel settore del commercio, in quanto compatibili.
2. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività relativa ad un punto di vendita non esclusivo, quest'ultima non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dall'attività primaria solo a condizione che venga svolta nei medesimi locali.
3. In entrambi i casi deve essere presentata una comunicazione riportante tutti i dati previsti dall'art. 8 comma 3, con esclusione del comma 4 punti a) e d) del presente piano.

Art. 13

Trasferimento

1. Il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi, di quelli non esclusivi e di quei luoghi particolari individuati dall'art. 5 del presente piano non comporta il rilascio di nuova autorizzazione qualora compatibile con le disposizioni di cui al presente piano di localizzazione.
2. Il trasferimento di sede dell'esercizio di un punto di vendita non esclusivo non può avvenire separatamente dall'attività
3. Il trasferimento può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata al comune se questo non notifichi al richiedente il ricorrere di cause ostative.
4. A seguito dell'avvenuto trasferimento il comune procede alla voltura della autorizzazione con la nuova ubicazione dell'esercizio.

Art. 14

Vendita di altri prodotti

1. I punti di vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita risultante dall'autorizzazione, in misura non superiore al 30 per cento, alla

commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi ed i prodotti del settore non alimentare, senza obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 del decreto Bersani.

2. L'attività di vendita e di diffusione della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di vendita esclusive già autorizzate e svolte insieme ad altre attività nei medesimi locali nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti alla data di entrata in vigore del D.L.vo 170/2001.

Art. 15

Punti di vendita non esclusivi – Richiesta di autorizzazione

1. Atteso che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari stabiliscono che i Comuni hanno la facoltà di definire i criteri di localizzazione dei punti di vendita non esclusivi e prevederne facoltativamente i limiti quantitativi, questo Comune ritiene opportuno non prevedere attualmente contingenti numerici, considerato che gli stessi possono solamente essere autorizzati se ricorrono i casi previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
2. Il Comune in ogni caso si riserva di esaminare le domande presentate in riferimento ai parametri indicati all'art. 2, comma 6, del D.L.vo n.170/2001.
3. I suindicati punti di vendita possono effettuare la vendita di stampa quotidiana oppure di stampa periodica e non ambedue le tipologie di prodotto editoriale.
4. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana in forma non esclusiva deve ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, nel rispetto dei criteri generali determinati dal presente piano di localizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla legge 108/99.
6. La domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) ubicazione ed estremi dell' autorizzazione commerciale di cui al comma 1;
 - b) la tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali o riviste);
 - c) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui al presente piano;
 - d) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d-bis*), numeri 4), 5),6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n.108.

Art. 16
Vendita su aree pubbliche

1. La vendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici è permessa solo alle rivendite esclusive nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi.
2. L'attività di vendita deve essere svolta in modo itinerante con periodo di sosta-vendita inferiore ai 5 minuti e a distanza da un'altra rivendita non inferiore a 200 metri lineari.
3. Con apposita ordinanza, per motivi viabilistici o di particolare tutela ambientale, è possibile individuare:
 - a) aree pubbliche in cui l'attività di vendita itinerante non può essere esercitata;
 - b) aree pubbliche in cui non può essere svolta l'attività di strillonaggio;
 - c) giornate ed aree pubbliche in cui può essere svolta attività di vendita di quotidiani e periodici in occasione di fiere, mercati e pubbliche manifestazioni.

Art. 17
Distributori automatici

1. La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata.

Art. 18
Esposizione dell'autorizzazione

1. Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della comunicazione.
2. I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale.
3. I venditori "porta a porta" devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.
4. I venditori ambulanti o strilloni dovranno essere in grado di dimostrare tale diritto alla vendita mediante una dichiarazione del titolare dell'esercizio esclusivo per il quale è data la prestazione.
5. A richiesta i predetti atti dovranno essere esibiti agli agenti preposti al controllo.

Art. 19
Orario di attività – periodo di chiusura per ferie

1. L'orario di apertura dei punti di vendita esclusivi è disciplinato dagli accordi intercorsi fra l'associazione delle Aziende Editoriali e le associazioni dei Rivenditori del 10 giugno e del 20 settembre 1994.

2. L'orario ed il funzionamento di questi punti di vendita non dovrà essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato; per i giorni festivi l'apertura dovrà essere assicurata almeno fino alle ore 13.00.
3. Ogni rivenditore dovrà tenere esposto un cartello indicante gli orari di apertura ed in caso di chiusura dovrà indicare le rivendite più vicine aperte.
4. Le aperture domenicali potranno essere esercitate con una cadenza quindicinale e fino ad un massimo del 50 per cento delle vendite.
5. Le chiusure estive potranno essere esercitate fino ad un massimo di 18 giorni consecutivi, se il periodo di chiusura comprende la giornata festiva del 15 agosto, sempre fino al limite del 50 per cento delle rivendite esistenti.
6. Nel caso di fruizione della chiusura estiva in altro periodo, i giorni consecutivi consentiti saranno 17.
7. Per i punti di vendita non esclusivi si applicano le disposizioni sugli orari relativi all'attività commerciale prevalente.
8. Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Sindaco ha la facoltà di fissare un orario minimo di apertura allo scopo di garantire ai consumatori un servizio minimo indispensabile.

Art. 20

Norme sanitarie ed urbanistiche

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso e di autorizzazione temporanea, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitarie ed urbanistico-edilizie, conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali.
2. In particolare:
 - a) il locale o chiosco dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via ed essere collocato in posizione tale da consentire la facile individuazione da parte dei passanti;
 - b) l'area circostante dovrà essere dotata di spazi anche pubblici per la sosta degli autoveicoli, o quantomeno dovrà consentire la sosta ai margini della carreggiata stradale senza pregiudicare il regolare flusso del traffico.
3. Le suddette direttive non concorrono per le rivendite individuate all'interno di strutture di servizio pubblico.

Art. 21

Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni per violazioni si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981 e l'eventuale ricorso è il Sindaco.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
4. In caso di esercizio dell'attività in mancanza del titolo autorizzativo o dei requisiti di legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli. 22 e 29 del decreto Bersani.
5. In caso di violazioni alle norme del presente piano, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00 (il pagamento in misura ridotta è di euro 1.032,00).
6. In caso di mancato rispetto delle imposizioni di cessazione attività condotta in difetto dell'autorizzazione o delle disposizioni regolamentari, nonché della chiusura dell'attività, si applicherà una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 ad euro 3.098,00 (il pagamento in misura ridotta è di euro 1.032,00) attuando, inoltre, tutti gli accorgimenti utili ad esercitare un'azione coercitiva diretta in funzione di quanto dettato dall'art. 20 della legge 689/81.

Art. 22

Esposti all'amministrazione

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente piano, devono essere indirizzate all'Amministrazione comunale e presentati in forma scritta, in duplice copia ed in carta libera, di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

Art. 23

Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Piano, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.
2. Il presente piano di localizzazione, composto da n. 23 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi stabiliti dal vigente Statuto comunale.

◇ ◇ ◇